



COMUNE DI PALAU

(PROVINCIA DI SASSARI)

ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 30/04/2020

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CARICO E SCARICO DELLE MERCİ SUL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri volti ad individuare gli stalli di sosta destinati al carico e scarico delle merci, regolare gli orari e riservare spazi per la sosta dei veicoli utilizzati per le finalità predette al fine di garantire l'approvvigionamento di merci degli esercizi commerciali e artigianali o altro.

Articolo 2

Definizioni

Si intende per:

- a) circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 9, del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 (nuovo Codice della strada);
- b) parcheggio: area o infrastruttura destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 34, del D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992 (nuovo Codice della strada);
- c) piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 38, del D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992 (nuovo Codice della strada);
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Articolo 3

Orario e sosta dei veicoli riservata al carico e scarico merci

- 1) Al fine di consentire un assetto razionale ed efficiente della distribuzione urbana delle merci si stabiliscono i sottoelencati criteri finalizzati all'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci per consentire il relativo carico o scarico, di cui all'art. 7, comma 1, lettera "g" del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).
- 2) Nella individuazione delle aree indicate al primo comma si dovrà tenere conto:
 - a) dell'orario delle forniture e, quindi, delle operazioni di carico/scarico merci;
 - b) della realizzazione della piazzola di sosta riservata al carico e scarico delle merci, con annessa segnaletica verticale;
 - c) dei principi meglio specificati innanzi.



COMUNE DI PALAU

(PROVINCIA DI SASSARI)

ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

Articolo 4

Orario fornitura / Operazioni carico-scarico merci

- 1) Nella determinazione degli orari di servizio per l'approvvigionamento delle merci si terrà conto delle esigenze di mobilità della popolazione residente, della necessità di prevenire situazioni di congestione del traffico veicolare evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, della densità di attività commerciali presenti nonché della necessità che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di punta della frequentazione pedonale agli esercizi commerciali; a tal fine ci si è riferiti: agli ambiti omogenei relativi alla circolazione di mezzi con massa a pieno carico inferiore a 35 quintali, agli orari stabiliti per il carico e scarico all'interno della stessa e agli orari di apertura degli esercizi commerciali. Nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1 saranno definite, con provvedimento della Giunta municipale, e attuate mediante ordinanza e apposizione della apposita segnaletica, fasce orarie e durata massima della sosta, in relazione al numero e alla tipologia delle attività servite, alla densità e alla tipologia abitativa e al livello di traffico.
- 2) Le fasce orarie saranno un massimo di due, ciascuna di non più di quattro ore e per un orario complessivo massimo di sette ore, comprese tra le 07:00 e le 13:00 e tra le 15:00 e le 19:00, nei giorni dal lunedì al sabato.
- 3) Tutti gli stalli riservati al carico e scarico di merci possono essere utilizzati, dagli utenti addetti al carico e scarico, per un periodo massimo di 30 minuti da certificare con disco orario. L'ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in modo ben visibile a cura dei fruitori dello stall.
- 4) Sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite di cui al comma 1, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ai sensi degli artt. 158, comma 2, lettera "e" e 159, comma 1, lettera "b" del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada).
- 5) Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, il protrarsi del limite di sosta oltre quello consentito, nonché la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose sono sanzionate ai sensi del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada).
- 6) Per particolari esigenze di carico e scarico, previa motivata istanza e su valutazione del Settore mobilità urbana tenuto conto degli elementi di cui al comma 1 potranno essere eccezionalmente concesse deroghe a quanto disposto nei commi 2 e 3.

Articolo 5

Piazzole carico e scarico merci

- 1) Le attività commerciali artigianali o altro che hanno necessità di stalli di sosta per carico e scarico devono presentare apposita istanza attraverso la modulistica apposita predisposta dal Settore mobilità urbana;
- 2) Nell'individuazione delle aree di sosta per il carico e scarico merci si terrà conto della necessità e dell'opportunità di agevolare l'approvvigionamento delle merci per il maggior numero di attività nell'intorno, evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- 3) La realizzazione delle piazzole di sosta per carico e scarico merci si uniformerà ai seguenti criteri:
 - a) ogni singola piazzola di carico e scarico merci dovrà indicativamente essere utile al servizio di almeno 2 esercizi commerciali/artigianali, o altro, circostanti;
 - b) sarà subordinata all'inesistenza di altra analoga area ubicata nella stessa via entro il limite di distanza di mt. 50 misurati, su strada, dalla sede del richiedente.
- 4) Per tutti i casi non rientranti in quelli indicati al comma 3 punto a) e punto b) (a titolo esemplificativo esistenza in una via di un solo esercizio commerciale o artigianale), potranno essere concessi stalli di sosta previa motivata istanza e su valutazione del Settore mobilità urbana, tenuto conto degli elementi di cui al comma 1;
- 5) La realizzazione degli stalli è a titolo gratuito. All'uopo, valutata positivamente l'istanza, il Comune procederà secondo la disponibilità di fondi e personale.
- 6) Gli utenti che eseguono operazioni di carico e scarico sugli stalli appositi, per facilitare e velocizzare tali operazioni e per ridurre i disagi alla circolazione devono, ove possibile, fare uso di carrelli per la movimentazione delle merci.



COMUNE DI PALAU

(PROVINCIA DI SASSARI)

ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

7) L'individuazione esatta del punto di realizzazione degli stalli in argomento, tenuto conto delle condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree in cui il codice della strada interdice la sosta dei veicoli, sarà effettuata previo sopralluogo congiunto tra gli istanti e il personale del Settore mobilità urbana; di norma essi saranno collocati ad una distanza utile a tutti gli esercizi commerciali presenti, garantendo per quanto possibile pari distanza.

Articolo 6

Sanzioni

1) Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, ovvero, ove applicabile, a norma dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

Articolo 7

Norme finali

1) Gli stalli presenti attualmente sul territorio, istituiti con precedenti ordinanze sindacali e/o dirigenziali vengono recepiti nelle disposizioni contenute nel presente regolamento ed assumono piena efficacia senza ulteriori modifiche fatta salva l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 4.

2) Quanto disciplinato con il presente regolamento, automaticamente comporterà la modifica e/o adeguamento di altri regolamenti comunali, ove disciplinanti materie analoghe a quelle specificatamente contenute nel presente atto.